

## Newsletter

Dipartimento Fiscale, Newsletter del 18 dicembre 2020

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 381176 del 17 dicembre 2020



### Introduzione

In data 17 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 381176 (il "**Provvedimento**") avente ad oggetto le procedure operative per l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 (il "**Decreto**"), che recepisce nell'ordinamento italiano i meccanismi di risoluzione delle controversie di natura fiscale di cui alla Direttiva UE 2017/1852 del 10 ottobre 2017 (la "**Direttiva**").

La pubblicazione del Provvedimento era prevista dall'art. 23 del Decreto e rappresenta l'ultimo tassello necessario per l'effettiva implementazione delle procedure di risoluzione delle controversie internazionali a seguito dell'introduzione della Direttiva (per quanto riguarda l'analisi della Direttiva e del Decreto si rimanda alla precedente Newsletter del 19 giugno 2020<sup>1</sup>).

### Accesso alla procedura

Il Provvedimento reca talune precisazioni e indicazioni operative con riferimento all'accesso alla procedura, specificando nel dettaglio la documentazione e le informazioni che devono essere prodotte dal contribuente.

---

<sup>1</sup> <https://www.chiomenti.net/approfondimenti/newsletter-dipartimento-fiscale-recepimento-della-direttiva-ue-sui-meccanismi-di-risoluzione-delle-controversie-in-materia-fiscale-1>

Di grande rilevanza operativa è anzitutto la previsione contenuta al punto 2.12 del Provvedimento che istituzionalizza la possibilità di richiedere un incontro c.d. di “*prefiling*” con l’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali, Settore Controllo, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Divisione Contribuenti (l’“Ufficio”), al fine di ottenere chiarimenti e indicazioni in merito alla procedura.

L’istanza per l’avvio della procedura amichevole, da presentarsi in lingua italiana, può essere presentata all’Ufficio in carta libera tramite consegna diretta, a mezzo PEC o, in alternativa, a mezzo raccomandata. Nel caso in cui l’istanza sia redatta in una lingua diversa da quella italiana, l’istanza deve essere corredata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Il Provvedimento ribadisce che l’istanza deve includere, oltre alla richiesta di attivazione della procedura e ai necessari elementi informativi (*e.g.*, identificazione delle parti interessate, elementi informativi particolareggiati sui fatti e le circostanze del caso, compresi i dettagli relativi alla struttura dell’operazione), anche i seguenti documenti in allegato: (i) copia dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione da cui risulti la questione controversa e di qualsiasi altro documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri; (ii) eventuali sentenze emesse dalle commissioni tributarie adite in relazione alla questione controversa o traduzione in italiano o inglese di eventuali decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri interessati; (iii) traduzione in italiano o in inglese degli atti impositivi o di qualunque altro atto emesso dall’amministrazione fiscale estera dal quale scaturisce la questione controversa ovvero di eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri interessati relative alla questione controversa ovvero di qualsiasi altro documento giustificativo relativo alle informazioni contenute nell’istanza. L’Agenzia delle Entrate può in ogni caso richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove opportuno.

Entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, l’Ufficio comunica al soggetto interessato l’avvenuta ricezione.

L’Ufficio esamina l’istanza e la relativa documentazione e, qualora lo ritenga necessario, può richiedere informazioni supplementari, che devono essere fornite dal soggetto interessato entro tre mesi dalla richiesta.

Entro sei mesi dalla ricezione dell’istanza (o entro sei mesi dalla ricezione delle informazioni supplementari), l’Ufficio comunica tempestivamente al soggetto interessato l’adozione di una decisione che consenta la risoluzione unilaterale della questione controversa.

## **Svolgimento e conclusione della procedura**

La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati interessati. L'Ufficio comunica tempestivamente al contribuente eventuali proroghe di tale termine (prorogabile massimo fino a un anno).

Nel corso della procedura amichevole e qualora lo ritenga necessario, l'Ufficio può richiedere ai soggetti interessati informazioni supplementari. In tal caso, i soggetti interessati rispondono entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di raggiungimento dell'accordo tra le Autorità competenti, entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo, l'Ufficio comunica al soggetto interessato la decisione adottata, unitamente ai relativi elementi essenziali (*i.e.*, periodi d'imposta rilevanti, imponibili, imposte da versare o rimborsare, sanzioni e interessi eventualmente applicabili, nonché eventuali altri soggetti interessati). Inoltre, l'Ufficio provvede ad informare anche gli uffici territoriali competenti per ciascun periodo d'imposta al fine di dare esecuzione alla decisione adottata (*e.g.*, la Direzione Regionale, il Centro Operativo di Pescara).

Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dell'accordo, il soggetto interessato comunica all'Ufficio e agli uffici territoriali competenti: (i) la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle Autorità competenti; e (ii) la rinuncia, anche parziale, all'eventuale contenzioso avviato e ad altri mezzi di impugnazione.

Ove le Autorità competenti non pervengano ad un accordo, l'Ufficio comunica al soggetto interessato i motivi generali sottostanti il mancato accordo.

## **Istituzione della Commissione consultiva**

Nei casi previsti dall'art. 9, co. 3, del Decreto (*e.g.*, mancato accordo delle Autorità competenti durante la procedura amichevole), il soggetto interessato può presentare per iscritto all'Ufficio e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati una richiesta di istituire la Commissione consultiva. L'Ufficio, entro centoventi giorni dal ricevimento di tale richiesta, comunica al soggetto interessato le informazioni relative al funzionamento di tale Commissione.

Qualora le Autorità competenti abbiano concordato di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa della controversia in luogo della Commissione consultiva, l'Ufficio ne dà comunicazione al soggetto interessato entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.

La decisione sulla risoluzione della questione controversa adottata dalle Autorità competenti a seguito del parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione alternativa è comunicata dall'Ufficio al soggetto interessato, entro

trenta giorni dalla conclusione dell'accordo, unitamente ai relativi elementi essenziali (*e.g.*, imposte da versare o rimborsare, sanzioni e interessi eventualmente applicabili). Inoltre, come previsto in caso di accordo nell'ambito della procedura amichevole (si veda il paragrafo precedente), l'Ufficio provvede ad informare anche gli uffici territoriali competenti per ciascun periodo d'imposta per dare esecuzione alla decisione adottata.

Anche in questo caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione della decisione sulla risoluzione della questione controversa adottata dalle Autorità competenti, il soggetto interessato comunica all'Ufficio e agli uffici territoriali competenti: (i) la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle Autorità competenti; e (ii) la rinuncia, anche parziale, all'eventuale contenzioso avviato e ad altri mezzi di impugnazione.

## **Decorrenza**

In quanto atto soggetto a pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (cfr. art. 1, co. 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), il Provvedimento ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2020. Si ritiene tuttavia che lo stesso possa trovare applicazione anche in relazione alle procedure avviate in data anteriore, dato che il Provvedimento contiene esclusivamente disposizioni procedurali e non sostanziali. Ricordiamo che le nuove procedure di risoluzione delle controversie previste dal Decreto trovano applicazione con riferimento a questioni controverse relative al periodo di imposta 2018 e seguenti e solo con riferimento ad istanze presentate in data successiva al 1° luglio 2019.

---

### **Contatti**

**tax@chiomenti.net**